

## UN EDITTO DELL'IMPERATORE GIULIANO Da EIN EDICT DES KAISER JULIANUS

Di F. K. Hertlein

nota di Theodor Mommsen

Traduzione, adattamento, note e commento a cura di Giovanni Costa

Nel manoscritto N° 366 della Marcusbibliothek (Marciana) di Venezia, si trova il passo seguente che, secondo quanto a conoscenza dell'autore dell'articolo, non è stato ancora stampato.

*Era necessario, invero, che chi abbia considerato ciò che ora, nella nostra patria, sarebbe opportuno governare per mezzo della legge, adotti l'antico costume, disponendo il quale, gli antichi che hanno promulgato buone leggi, compresero che esso, massimamente, risiede nella diversità della vita e della morte e, di conseguenza, ritennero che i modi di comportarsi nelle pratiche relative dovessero essere specifici per ognuno due casi. Essi, infatti, pensarono che la morte sia una tranquillità ininterrotta - e questo, in realtà, è il sonno di bronzo cantato dai poeti - e che, all'opposto, la vita abbia sia molte pene sia molti piaceri e ritennero che l'operare avvenga talvolta in maniera cattiva, talvolta, invece, avvenga in modo migliore. Avendo, dunque, pensato ciò, essi disposero di compiere in modo suo proprio quanto riguarda i morti e di amministrare in modo suo proprio quanto riguarda la vita di ogni giorno. Inoltre, essi ritennero che gli dei siano il principio di tutte le cose e riconobbero che noi, da vivi, siamo sottoposti agli dei e che, quando moriamo, noi torniamo agli dei. Forse, invero, non è nemmeno conveniente dare valore legale al dichiarare riguardo a queste cose, se ambedue, la vita e la morte, appartengano ai medesimi dei o, se alcuni dei governino i viventi ed altri i morti. Se, certamente, come il sole, tramontando e sorgendo, è causa del giorno, della notte, dell'inverno e dell'estate e se, pure in pari modo, il più anziano degli dei al quale sono dirette tutte le cose e dal quale derivano tutte le cose, stabilì governanti per i viventi ed assegnò secondo sorte signori per i morti, è necessario assegnare a ciascuno, vivo e morto, a suo turno, quanto gli conviene ed imitare nella vita d'ogni giorno l'ordinamento universale presente negli dei viventi.*

*Ebbene, la morte è tranquillità e la notte si accorda colla tranquillità. Perciò ritengo che convenga compiere di notte quanto riguarda le sepolture dei morti, questo poiché, a causa di molte ragioni, si deve evitare di compiere qualcosa di simile durante il giorno. Nella città, durante la giornata, chi si dà pensiero di un'opera, chi di un'altra e tutte le vie e piazze sono piene sia di coloro che si recano nei tribunali, sia di coloro che vanno e vengono dall'agorà, sia di coloro che si dedicano alle arti, sia di coloro che frequentano i templi per assicurarsi dagli dei i buoni pensieri; quindi, io non comprendo quali persone, dopo aver posto un morto in una bara, lo possano sospingere tra mezzo di coloro che sono occupati in tali faccende. In ogni modo, invero, il fatto non è tollerabile. Spesso, infatti, coloro che si incontrano, vengono riempiti di spiacevolezza, alcuni perché pensano che sia un presagio di malaugurio, per altri, che si recano ai templi, non è lecito, in queste condizioni, supplicare li dei senza essersi, prima purificati. Infatti, non è conforme a giustizia accostarsi, dopo aver visto una cosa simile, agli dei che sono causa del vivere e che, fuor d'ogni dubbio, sono disposti nel modo più estraneo alla corruzione. Così, in generale, ho mostrato li aspetti più negativi di quanto avviene. Ma perché sono tali? Si*

*sono aperti i sacri recinti ed i templi degli dei; per di più, spesso, al loro interno, si offre un sacrificio, si offrono libagioni e si innalzano preghiere, contemporaneamente, delle persone vengono al medesimo tempio portando un cadavere e le voci dei lamenti ed i gridi sinistri giungono sino agli altari. Non sapete che le incombenze proprie del giorno e della notte sono state distinte prima che lo siano tutte le altre? Così dunque, giustamente, si è decretato di impedire di seppellire durante il giorno e si è introdotto il seppellire nel corso della notte. Realmente, non è giusto evitare di indossare, nelle circostanze luttuose, la veste propria dei giorni felici, però, nello stesso tempo, seppellire i morti di giorno e colla luce. Sarebbe meglio indossarla, se non recasse offesa contro qualcuno degli dei, però non sfugge che ciò non costituisce empietà verso tutti gli dei. Infatti, pur non essendo conveniente, coloro che lo fanno lo riferiscono agli dei dell'Olimpo e, contro quanto è conveniente, lo distaccano dagli dei dell'Ades o, come in qualsivoglia altro modo, si rallegriano di essere denominati i tutori e signori delle anime. Io, invece, so che, in generale, coloro che sono eccellenti e coscienziosi nelle cose divine, ritengono opportuno compiere sacrifici agli dei dell'Ades di notte o, almeno, verso l'ora decima del giorno. Ma se per il culto di questi è più opportuna quest'ora, assolutamente non permetteremo un'ora diversa per il culto dei morti.*

*Quanto scritto, certamente, è sufficiente per coloro che ubbidiscono spontaneamente. Invero, coloro che erano soliti praticare queste usanze, sbagliavano e devono cambiare in meglio. Ma se vi è qualcuno che sia tale da aver bisogno di una minaccia e di una punizione, deve sapere che soggiacerà alla massima pena<sup>1</sup> se oserà, prima della decima ora del giorno, rendere gli onori funebri al cadavere di qualche defunto e portarlo attraverso la città; laddove questi onori devono avvenire una volta che sia tramontato il sole e, all'opposto, prima che esso sorga, il giorno puro sia dedicato alle opere pure ed agli dei dell'Olimpo.<sup>2</sup>*

Il documento qui presentato, il cui contenuto concorda, essenzialmente, colle brevi prescrizioni legali presenti nelle LEGGI di Platone (XII, 960a) e nel documento di cui in Demostene, Contro Macarato (43, 62) (*Portare a seppellire il defunto il giorno dopo, a quello in cui sia morto, prima che sorga il sole.*), è stato denominato un editto, perché esso si presenta con una tale forma non solamente a ragione delle parole poste al suo inizio “ciò che ora sarebbe opportuno governare per mezzo della legge” ma, anche, a ragione della minaccia di pena posta verso la fine, “Ma se vi è qualcuno che sia tale da aver bisogno di una minaccia e di una punizione, deve sapere che soggiacerà alla massima pena.”

L'autore dell'articolo presenta le seguenti ragioni per attribuire questo editto all'imperatore Giuliano. Nel manoscritto precedono scritti dello stesso Giuliano, folio 215 “*simposio o festa dell'imperatore Giuliano*”, folio 223 “*del medesimo riguardo alle opere dell'imperatore ovvero riguardo al regno.*”, folio 238 “*encomio del medesimo all'imperatore Constantino*”, folio 251 “*encomio del medesimo alla pia regina*”, folio 259, contiene l'ottavo discorso senza indicazione dell'autore e senza titolo e, poi, folio 262, contiene il presente decreto, parimenti senza indicazione dell'autore. Come però, prima sono stati espressamente attribuiti allo stesso Giuliano quattro scritti e, nell'ottavo discorso, ciò, invece, non accade, sebbene anche per questo sia incontestabile che Giuliano ne è l'autore, così si può, qualora ragioni fondate non si oppongano, supporre che, anche l'Editto che segue poco dopo, sia stato opera di Giuliano, perché esso viene subito dopo gli scritti

precedenti. Questa ipotesi non è solo non contraria a ciò, ma viene ampiamente sostenuta dalle seguenti ragioni interne:

1. Nella lingua non è contenuto alcunché che possa contraddire all'ipotesi che Giuliano sia l'autore, al contrario, si trovano molte espressioni che, altrove, non sono veramente molto frequenti, ma che ricorrono proprio negli scritti di Giuliano. L'autore non ritiene necessario provare ciò estesamente, ma presenta solamente pochi esempi, che comunque si omettono.

2. Nell'editto domina la medesima concezione religiosa, specialmente lo stesso ambito di pensiero, che predominano negli scritti di Giuliano, particolarmente nei discorsi IV e V. Per menzionare solo una concezione, Elios, nell'editto viene denominato "il più anziano degli dei" come, nel settimo discorso (228 D.) (*germoglio antichissimo tra gli dei del cielo e della terra*). Anche la lettera 51 può confermare questa ipotesi.

Tutte queste cose insieme rendono assai probabile il fatto che noi possediamo qui un editto dell'imperatore Giuliano, quale quelli simili, ma più numerosi, che si trovano, nelle lettere di Giuliano, eccettuate le tre lettere allegate da Heyler alla Epist. 6, cioè le lettere 25b, 42 e 43. Con questi scritti, destinati ad una molteplicità di persone, come ai medici, agli abitanti d'Alessandria e, persino, coll'editto vero e proprio, in cui viene proibito agli insegnanti cristiani l'uso degli autori pagani nelle loro lezioni, concorda il nostro editto anche nel fatto che Giuliano fornisce le ragioni precise ed assai dettagliate, che lo hanno indotto alla promulgazione del suo decreto.

### **Il Theodore Mommsen fa il seguente commento.**

Nel Codice Theodosiano, 9, 17, 5<sup>3</sup> si trova un editto dell'imperatore Giuliano rivolto agli abitanti d'Antiochia e datato 12 febbraio 363. La prima metà (che viene ripetuta nel Codice di Giustiniano 9, 19, 5) riguarda il danneggiamento dei sepolcri, la seconda dice:

*Secundum illud est, quod efferri cognovimus cadavera mortuorum per confertam populi frequentiam et per maximam insistentium densitatem: quod quidem oculos hominum infaustis incestat adspectibus. qui enim dies est bene auspicatus a funere? Aut quomodo ad deos et templa venietur? Ideoque quoniam et dolor in exequiis secretum amat et diem functis nihil interest, utrum per noctes an per dies efferantur, liberari convenit populi totius adspectus, ut dolor esse in funeribus, non pompa exequiarum nec ostentatio videatur.*

*Segue il secondo punto, che abbiamo appreso che i cadaveri dei morti vengono portati in alto durante una numerosa ed affollata presenza di popolo ed in presenza di un grandissimo numero di persone incalzanti: la qual cosa certamente disonora gli occhi degli uomini con spettacoli infausti. Quale giorno, infatti, comincia bene con un funerale? O come, dopo aver visto questo, ci si potrà accostare agli dei e recarsi nei templi? Per questo, poiché, sia il dolore ama il segreto nelle esequie sia, ai defunti non importa per niente se siamo portati alla sepoltura di giorno o di notte, è opportuno che sia interdotta l'affluenza di tutto il popolo, cioè affinché nei funerali vi sia il dolore e non si veda né pompa né ostentazione delle esequie.*

Poiché, con questo, la supposizione precedentemente espressa riguardo alla paternità del documento recentemente ritrovato ottiene la sua conferma definitiva, nello

stesso tempo ci si presenta l'interessante caso che abbiamo presente un decreto dell'imperatore Giuliano, almeno una volta, in parte, in una doppia redazione, una destinata al pubblico di Antiochia ed alle persone istruite, nella quale egli dispone la raccolta di leggi scrivendola in lingua greca ed una, veramente ufficiale, in cui egli la pone in latino.

Tratto ed adattato da EIN EDICT DES KAISER JULIANUS. di F. K. Hertlein in HERMES Zeitschrift für klassische Philologie, VIII Band, 1874, pg. 167 – 172. La nota del Th. Mommsen è a pg. 172 dello stesso.

Da Bibliothèque nationale de France <http://gallica.bnf.fr>, specificatamente l'articolo si trova su <http://gallica.bnf.fr/Catalogue/noticesInd/FRBNF37572138.htm#listeUC>

<sup>1</sup> Il testo greco qui è: εἰ δὲ τις τοιοῦτός ἐστιν οἷος ἀπειλῆς καὶ ζημίας δεῖσθαι, ἴστω τὴν μεγίστην ὑφέξων δίκην, qui si pone il problema di determinare l'esatto significato di μεγίστην..... δίκην, che, si potrebbe pensare, indichi la pena di morte, assolutamente assurda per un fatto come il presente.

Omero scrive,

εἰ δ' ἄγ' ἐγὼν αὐτὸς δικάσω,

ἰθεῖα γὰρ ἔσται. (IL. XXIII, 579s)

(su, che farò io stesso il giudizio,... infatti, esso (il giudizio) sarà giusto.).

L'INDEX ARISTOTELICUS, che riporta i significati delle parole come impiegate da Aristotele, intende δίκη come ordinamento della comunità politica, giudizio del giusto e dell'ingiusto, processo o azione giudiziaria, es. δίκην ὑπέχειν (*comparire in tribunale*) (POL. 1275b);

Infine, l'INDEX ARISTOTELICUS riporta alcune citazioni che vengono tradotte dando a δίκη il significato di pena:

ἡ γὰρ δίκη καὶ κόλασις ἴασις. (*poiché pena e punizione sono rimedi.*) (RHET. 1374b33 o I, XIV, 3),

ἦν καθιστᾶσι πολλάκις ὅταν μὴ δίκας βούλωνται δοῦναι· (*al quale ricorrono spesso quando non vogliono pagare il fio di qualche mancanza;*) (POL. 1272b8),

ἔχοντες δίκην.... παύνται τῆς ὀργῆς. (RHET. 1380a14 o II, III, 5) (*avendo soddisfazione, ... cessano di essere adirati.*).

Comunque, si ritiene che il significato di pena non sia, ancora, completamente sicuro e, pertanto, si esaminano altri testi.

La PAULYS REALENCYCLOPEDIÉ, alla voce δίκη, scrive che essa è la giustizia personificata, si veda, ad esempio, Sofocle, Oedipus Tyrannus, 274, ἡ τε σύμμαχος Δίκη χοῖ πάντες εὖ ξυνεῖεν εἰσαεῖ θεοί. (*l'alleata Giustizia e tutti li dei possano, per sempre, soccorrere.*).

Inoltre, l'idea di δίκη, secondo il diritto Attico, viene così definita: essa significa l'azione giuridica che qualcuno intraprende prima di quella alla quale spetta un collegio giudicante in un tribunale, che è diretta contro una violazione del diritto commessa da una terza parte e che avviene per mezzo dell'insediamento di un tribunale, per ottenere la riparazione di quella violazione del diritto o un'ammenda o pena per essa.

L'enciclopedia spiega, quindi, in un certo dettaglio, le varie fasi del processo. A noi interessa che colla parola δίκη, nel diritto Attico, si intende azione giudiziaria e non pena.

Il ROCCI riporta, però, anche il significato di **pena**, abbiamo le seguenti citazioni,

Ἦ Ἀγησίλαε, ὁ μὲν αἴτιος τῶν πραγμάτων καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν ἔχει τὴν δίκην· (SEN. ELL. III, 4, 25) (*O Agesilao, il responsabile delle disavventure vostre e nostre ha la pena.*) (Titrauste, che parla, aveva appena eseguito l'ordine del re di Persia di decapitare Tissafene.)

Qui, generalmente si traduce con “ha avuto la punizione”, ma ἔχει è presente, per cui la traduzione non è proprio del tutto appropriata.

Il ROCCI riporta, ancora,

Δίκην, ἔφη, ἔχω· ὀρθῶς γάρ μοι ἐπέπληξας· (PL. RSP. 529c) (*Ho il fatto mio, disse; infatti, mi rimproverasti giustamente;*)

Anche qui, sebbene spesso si traduca “ho avuto il fatto mio”, si deve rilevare che ἔχω è presente, “ho”, cosa? potrebbe essere giustizia e non pena.

Riporta, ancora,

ἐγὼ δὲ τῷ μὲν ἐκείνου τιμήματι οὐ συνεχώρουν, τὸν δὲ τῆς πόλεως νόμον ἡξίου εἶναι κυριώτερον, καὶ ταύτην ἔλαβον τὴν δίκην, ἣν ὑμεῖς δικαιοτάτην εἶναι ἡγησάμενοι τοῖς τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδεύουσιν ἐτάξατε. (LYS. I, 29) (*Io, però, non ho accettato la sua offerta: ho ritenuto di dover far valere piuttosto la legge dello Stato e mi sono preso vendetta con quest'atto, che voi stessi avete sancito, ritenendolo giustissimo, per coloro che commettono tali fatti.*) (Aveva ucciso Eratostene scoperto in flagrante adulterio colla moglie, ciò avvalendosi del diritto di vendetta concessogli da una legge di Draconte.) Anche qui, però, a voler essere pignoli, δίκη potrebbe significare giustizia e non vendetta o pena.

Ulteriormente,

ἔφασαν πρὸς ταῦτα τάδε,.....καὶ οὐκ ἂν δικαίως αὐτοὶ δίκας ὑπέχειν τῶν Πρωτεὺς ὁ Αἰγύπτιος βασιλεὺς ἔχει. (EROD. 118, 1-3) (*essi diedero le seguenti risposte,..... che essi (i Troiani), non potevano giustamente dare giustizia (o soddisfazione) per quanto aveva Proteo, il re Egiziano.*)

Per ultimo, la citazione che chiarisce i fatti, il ROCCI, alla voce ὑπέχω, cita

εἴ τοι νομίζεις ἄνδρα συγγενῆ κακῶς δρῶν οὐχ ὑφέξω τὴν δίκην, οὐκ εὖ φρονεῖς. (SOF. EDIP. TYR. 551s) (*Se, appunto, ritieni che, qualora tu operi ingiustamente verso un consanguineo, non pagherai la pena, non giudichi rettamente.*)

E' Edipo che parla, ha appena accusato, Creone suo genero, di aver ucciso Laio, padre di Edipo. Egli, per questa accusa, prevede una pena.

Qui, il significato di pena, per δίκη, è assolutamente attestato. A comprova di questo gli SCHOLIA IN SOPHOCLIS TRAGOEDIAS VETERA spiegano questo verso (pg. 188, 552),

οὐκ ἐκτίσειν τὴν τιμωρίαν. (*non pagherà la pena.*)

Il verbo ἐκτίνω (inf. fut. ἐκτίσειν) ha, assolutamente attestato, il significato di pagare, soddisfare; il sostantivo τιμωρία, analogamente, ha quello di pena, vendetta, castigo.

Poiché questi SCHOLIA sono redatti in lingua greca antica, cioè da persona della stessa lingua madre di Sofocle, il significato che essi danno alle parole è autorevolissimo. Comunque, anche il LEXICON SOPHOCLEUM del G. Dindorf riporta, per δίκη, il significato di pena (pg. 121) “δίκη, d'altra parte, significa pena poiché essa è giustizia per colui che viene punito.”

Il LEXICON SOPHOCLEUM del F. Ellendt è più dettagliato e riporta due citazioni che mostrano come, dal significato di giustizia, si sia passati a quello di pena,

σύ τοι πρώτη θάνοις ἂν, εἰ δίκης γε τυγχάνοις. (ELET. 583) (*tu (Clitemnestra) moriresti per prima, se trovassi giustizia – pena*). Moriresti come conseguenza della giustizia, quindi pena di morire.

χρῆν δ' εὐθύς εἶναι τήνδε τοῖς πᾶσι δίκην, ὅστις πέρα πράσσειν τι τῶν νόμων θέλει, κτείνειν· (ELET. 1505) (*Sarebbe necessario che il seguente diritto – pena valesse per tutti, far perire chiunque osi fare qualcosa oltre le leggi.*). Anche qui un doppio significato, diritto o giustizia ma, poiché, in conseguenza della violazione delle leggi si fa perire il trasgressore, anche pena.

Con questo si può chiudere la discussione, gli Scholia, opera di autore della stessa lingua madre di Sofocle, attestano per δίκη il significato di pena, le due citazioni riportate dal F. Ellendt e quanto scritto dal G.

Dindorf confermano, direi sicuramente, questo significato. Queste citazioni, contemporaneamente, ribadiscono, ove sia dubbio, il significato, per δίκη, di pena delle citazioni d'Aristotele, di cui sopra, RHET., 1374b33; POL., 1272b8; RHET., 1380a14.

Di conseguenza, il significato di pena è assolutamente attestato.

Da cui μεγίστην.....δικήν vuol dire “massima pena” o pena di morte.

Per le conclusioni si rimanda al commento.

<sup>2</sup> Per motivi editoriali e di brevità non si riporta il testo originale greco, comunque si ricorda che la lingua di questo testo è particolarmente elegante e si suggerisce, pertanto di consultare, in proposito, l'edizione originale dell'articolo.

<sup>3</sup> Il Codex Theodosianus è disponibile: <http://www.thelatinlibrary.com/theod.html>

## COMMENTO

Qui si presenta la notevole difficoltà del fatto che l'imperatore Giuliano ha decretato la pena di morte per chi esegue un funerale durante il giorno. Si devono rilevare due fatti.

**Fare un funerale durante il giorno o durante la notte** è completamente indifferente. Infatti, si è spinti da qualche passione o interesse a commettere fatti come un omicidio, un adulterio, un furto ecc, ma, per quanto riguarda un funerale, assolutamente no; attendere la sera è assolutamente indifferente. Quindi, si può rilevare che l'imperatore Giuliano ha, sì, decretato la pena di morte ma per un fatto che è, per lo meno assai improbabile, che sia compiuto da qualcuno.

**Il Th. Mommsen riporta**, come nota a questo editto in lingua greca, l'analogo editto dell'imperatore Giuliano in lingua latina, presente nel Codex Theodosianus. Qui non è menzionata alcuna pena, tanto meno la morte. Con questo si rileva la difficoltà della corretta interpretazione di quel μεγίστην ..... δίκη; certamente, al Th. Mommsen non è sfuggito che nel breve testo dell'editto vi era questo sanzionare la pena di morte ed egli, col riportare il corrispondente decreto latino del Codex Theodosianus, in cui tale pena non è prevista, fa, direi anche esplicitamente, rilevare la difficoltà.

Io do dare credito al Th. Mommsen e mi limito a rilevare questa difficoltà.

## BIBLIOGRAFIA

Aristotele, POLITICA, testo a cura di W. D. Ross, traduzione di C. A. Viano, ed. Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2002.

Aristotele, ART OF RHETORIC a cura di J. H. Freese, ed. Loeb Classical Library, London – Massachusetts, 1947.

Bonitz, Hermannus, INDEX ARISTOTELICUS, ed. Georgii Reimeri, Berolini, 1870.

Dindorfius, Guilelmus, LEXICON SOPHOCLEUM, in Aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae, 1870.

Ellendt, Fridericus e Genthe Hermannus, LEXICON SOPHOCLEUM, Sumptibus fratrum Borntragger, Berolini, 1872.

Mistriotoy, Georgioy TRAGODIAI SOFOKLEOYS, Typografeioy tes Filokalias, Atene, 1879.

Papageorgius, Petrus N. SCHOLIA IN SOPHOCLIS TRAGOEDIAS VETERA. E codice Laurentiano denuo collato edidit commentario critico instruxit indices adiecit. Lipsiae, in Aedibus B. G. Teubneri, 1888.

PAULYS REALENCYCLOPEDIA DER CLASSISCHEN ALTERTUMWISSENSCHAFT. con coll. Georg Wissowa, ed. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1899.

Rocci, Lorenzo, VOCABOLARIO GRECO ITALIANO, ed. Società Editrice Dante Alighieri, 2002.

Schneidewin, F. W. e Nauck A., SOPHOCLES ERKLART, comp. König Oedipus ed Elektra, ed. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 1897.